



**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  
TRA I COMUNI DI CASORIA-  
AFRAGOLA- ARZANO  
(CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI)**

**GARA INDETTA NELL'INTERESSE DEL COMUNE DI AFRAGOLA**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO  
ASSICURATIVO ANNI TRE.  
CIG: 712912433C- CPV: 66518100-5**

**Art. 1 – Oggetto**

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di brokeraggio e consulenza in materia assicurativa, da svolgersi in favore del Comune di Afragola, così come definito dal D. Lgs. 209/2005.

**Art. 2 – Prestazioni**

Il Broker, con i propri mezzi e la propria organizzazione, deve garantire all'Ente assistenza e consulenza tese alla conclusione dei contratti di assicurazione a garanzia delle attività dell'Ente, nonché a fornire collaborazione nelle fasi di gestione ed esecuzione dei contratti stessi. Deve, altresì, fornire ogni prestazione necessaria al fine di affrontare in maniera ottimale tutte le esigenze di carattere assicurativo dell'Ente.

Il servizio si sostanzia nell'analisi e nella gestione dei rischi e delle relative polizze assicurative, nell'assistenza a favore del Comune di Bari nella determinazione del contenuto dei contratti assicurativi e nella gestione ed esecuzione dei medesimi e comprende, in via indicativa e non esaustiva, oltre alle attività previste dall'art. 7 del presente capitolato, le seguenti attività specialistiche a favore del Comune di Afragola:

- a.** Consulenza assicurativa;
- b.** Analisi delle polizze assicurative in essere e valutazione delle necessità assicurative occorrenti, con proposta delle modalità per la loro eventuale copertura ed impostazione di apposito programma;
- c.** Gestione tecnica e amministrativa dei contratti assicurativi e aggiornamento degli stessi. Il Broker è tenuto al controllo sulla correttezza del contenuto e sull'emissione delle polizze e delle appendici, con segnalazione preventiva delle scadenze dei premi dovuti e delle scadenze contrattuali, nonché ogni altra attività amministrativa e contabile connessa alla gestione del rapporto assicurativo anche relativamente a polizze già in corso alla data di decorrenza della prestazione. L'eventuale proposta - supportata da analisi circostanziata e corredata da soluzioni operative alternative tali da mantenere inalterata la tutela dell'Ente - da parte del Broker, di disdetta o di modifica delle polizze assicurative

in essere dovrà essere comunicata con un anticipo di almeno 60 gg. rispetto ai termini contrattuali previsti per la disdetta delle stesse, onde consentire all'Ente di attivare tutte le procedure necessarie;

**d.** Gestione dei sinistri attivi e passivi, rientranti nelle polizze, in tutte le varie fasi di trattazione, (dalla denuncia alla successiva trattazione con le compagnie assicurative) con presentazione di report e valutazioni, aventi cadenza semestrale, salvo diversa richiesta anticipata dell'Ente, in ordine a rischi ed andamento dei sinistri in cui è coinvolto l'Ente. E' dovuta l'elaborazione di report nel formato richiesto dall'Ente, recanti altresì ogni necessario dato numerico, in particolare in ordine ai sinistri aperti, liquidati, riservati, dichiarati senza seguito, all'ammontare delle liquidazioni effettuate, al numero di sinistri in franchigia e dei dati descrittivi (es. andamento della sinistrosità, stato dei sinistri pendenti).

La gestione deve essere garantita per tutti i sinistri (attivi, passivi, ecc.) e anche per quelli accaduti precedentemente all'aggiudicazione di cui alla presente procedura, non ancora definiti in tale data garantendo la gestione di tutti i sinistri anche durante il passaggio di consegna con il precedente broker. Il Broker dovrà supportare l'Ente ai fini della corretta gestione dell'intero ciclo di trattazione del sinistro, assicurando, da parte delle Compagnie assicuratrici, il tempestivo pagamento, delle somme spettanti e la trasmissione della documentazione comprovante il pagamento del sinistro al fine del rimborso della franchigia, e garantendo la trasmissione all'Ente di tutta la documentazione attestante la chiusura del sinistro, che sia stato pagato o meno. Inoltre, dovrà predisporre, in caso di richiesta espressa da parte del Comune, un'analisi specifica della situazione anche di singoli sinistri (motivi del mancato pagamento da parte della Compagnia, criticità, proposte risolutive connesse e altri adempimenti analoghi). In particolare: - sinistri attivi: gestione stragiudiziale dei sinistri attivi o riconducibili alle varie tipologie di rischio con assistenza in favore dell'Ente nelle varie fasi di trattazione al fine di conseguire, nel minor tempo possibile, la liquidazione o il risultato ritenuto auspicabile nei confronti delle società assicuratrici. Per eventuali risarcimenti, offerti per somme inferiori al danno richiesto o documentato dai competenti uffici comunali, sarà cura del Broker produrre gli elementi necessari a giustificare la differenza, allegando un proprio parere di congruità non vincolante per l'Ente;

- sinistri passivi: in caso di danno di entità entro la soglia di franchigia prevista dalla polizza, il Broker si impegna ad esprimere una propria valutazione in merito oltre che a trasmettere tutta la documentazione idonea a consentire all'Ente di valutare se procedere o meno a rimborsare il sinistro;

**e.** Puntuale controllo del rispetto da parte delle Compagnie assicuratrici di tutti gli adempimenti contrattuali, anche in ordine alla trasmissione, nei termini previsti dalle specifiche polizze, dei dati relativi all'andamento del rischio e puntuale controllo del rispetto, da parte delle medesime Compagnie, della correttezza delle richieste di rimborso delle franchigie; in caso di inadempienze, azioni di sollecito nei confronti delle Compagnie e, in caso di reiterate inottemperanze, predisposizione delle attività, congiuntamente all'Amministrazione comunale, ai fini di circostanziata segnalazione alla competente Autorità di controllo, oltre che di attivazione di ogni azione in danno;

**f.** Analisi del mercato assicurativo e tempestiva trasmissione all'Ente delle novità proposte dalle Compagnie d'assicurazione ai fini dell'aggiornamento e revisione delle coperture assicurative;

**g.** Predisposizione di capitolati speciali d'appalto relativi alle polizze assicurative nel termine che verrà indicato dall'Ente, in occasione di procedure di selezione del contraente che l'Amministrazione comunale riterrà di indire per l'assunzione delle polizze assicurative e supporto tecnico specialistico nella predisposizione degli atti di gara.

**h.** Assistenza nell'individuazione delle polizze assicurative e dei massimali da richiedere agli appaltatori di servizi assicurativi, nonché nella successiva verifica di corrispondenza delle polizze stesse alle prescrizioni di capitolato fornendo specifica attestazione;

**i.** utilizzo di una piattaforma web dedicata, accessibile in qualsiasi momento da parte dei dipendenti comunali referenti per il servizio assicurativo, recante dati contabili e informazioni di dettaglio (ad

es: numero sinistri e nominativi danneggiati, valore del sinistro, stato dell'istruttoria etc.) relativi a ciascuna polizza;

**j.** Controllo e monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti, nonché apportare eventuali correttivi nel breve/medio termine;

**k.** Elaborazione di un programma assicurativo annuale che evidenzi interventi effettuati e indicazioni sulle strategie da attuare a breve e medio termine anche in relazione allo stato dei sinistri e finalizzato ad ottimizzare le coperture assicurative ed i relativi costi a carico del Comune.

**l.** Indicazioni sulla eventuale e possibile prevenzione e protezione dei rischi individuati, con particolare, seppure non esclusivo, riguardo alla responsabilità civile;

**m.** Assistenza continuativa al Comune in ordine alle varie problematiche assicurative che emergano nello svolgimento dell'attività e in ogni eventuale contestazione che dovesse sorgere anche attinente all'attivazione e alla gestione delle polizze, con individuazione delle soluzioni ottimali da attivare; in particolare, nel caso in cui le Compagnie eccipiscano l'inoperatività della polizza, il Broker si impegna ad esprimere una valutazione in merito, predisponendo un'analisi specifica del singolo sinistro con adeguata motivazione, sia di sua iniziativa sia ogni volta che venga richiesto dall'Ente, sollecitando le Compagnie assicuratrici all'esatto adempimento della polizza, anche ai fini dell'attivazione di ogni azione di danno e di segnalazioni alle competenti Autorità.

**n.** Fornitura agli Uffici preposti del Comune di apposita modulistica riepilogativa dei contratti assicurativi stipulati, con indicazione dei dati contabili degli stessi;

redazione di report finalizzati specificatamente alla gestione economica delle attività assicurative e agli adempimenti contabili previsti dalle norme vigenti in materia per gli Enti locali (es. elementi concreti che consentano all'Amministrazione di determinare correttamente gli stanziamenti da porre in Bilancio per la copertura finanziaria di tutte le spese attinenti le coperture assicurative, da prevedere a titolo di base d'asta in sede di procedure di selezione del contraente, a copertura delle spese da corrispondere a titolo di premio annuale alle Compagnie aggiudicatrici, a titolo di franchigie, conguagli ecc.);

**o.** Consulenza ed assistenza, relativamente alle eventuali convenzioni o contratti che il Comune vada a stipulare con Terzi, nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico degli stessi, nonché verifica di corrispondenza delle polizze, da questi stipulate, alle norme della convenzione o del contratto.

**p.** Verifica, indicazioni e collocamento di polizze temporanee anche su richiesta dei vari settori dell'Ente;

**q.** La consulenza ed assistenza potranno essere svolte anche:

- in favore di Amministratori e dipendenti dell'Ente, che ne facciano richiesta, per problematiche professionali e/o di categoria;

- per studio di convenzioni o contratti relativi a coperture assicurative individuali in vari settori di rischio;

- per la individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico dei soggetti che utilizzano, anche in via occasionale, impianti, immobili e beni del Comune;

**r.** Attività di formazione, informazione e aggiornamento del personale del Comune addetto, all'ambito assicurativo (anche con la redazione di pareri in forma scritta, circolari periodiche, e-mail, predisposizione di linee guida e di vademecum sulle coperture assicurative);

**s.** Implementazione di una o più caselle di posta elettronica riservata per le comunicazioni con l'Ente;

**t.** Ogni altra attività di consulenza/supporto che, seppure non espressamente prevista, sia richiesta dall'Ente ai fini della gestione del pacchetto assicurativo.

### **Art. 3 – Situazione assicurativa del Comune di Afragola**

Le polizze assicurative del Comune di Afragola, attualmente in corso, sono le seguenti:

POLIZZE ASSICURATIVE PREMIO ANNUO IMPONIBILE	PERIODO E SCADENZA		PREMIO ANNUO LORDO (**)
---	--------------------	--	-------------------------

R.C.T. - R.C.O	31.12.2016 / 31.12.2018	194.224,00	158.875,00
con franchigia frontale di € 2.500,00			

R.C.A. - A.R.D	31.12.2016 / 31.12.2017	25.621,00	20.469,80
veicoli a motore			

INFORTUNI	31.12.2016 / 31.12.2017	3.148,68	3.071,88
Polizia Municipale			

INFORTUNI	31.12.2016 / 31.12.2017	2.700,00	2.634,15
Dipendenti in missione			

INFORTUNI	15.06.2016 / 15.06.2017	3.148,68	3.071,88
Volontari protezione civile			

FURTO	31.12.2016 / 31.12.2017	3.625,00	2.965,25
-------	-------------------------	----------	----------

INCENDIO	31.12.2016 / 31.12.2017	15.492,00	12.672,39
----------	-------------------------	-----------	-----------

KASKO	31.12.2016 / 31.12.2017	2.800,00	2.466,96
-------	-------------------------	----------	----------

Totale € 250.759,36 annuo lordo / € 206.227,31 annuo imponibile

#### **ART. 4 - DIVIETO DI MODIFICHE DEL CONTRATTO INTRODOTTE DALL'ESECUTORE**

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

## **ART. 5 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

## **ART. 6 - INTERVENUTA DISPONIBILITA' DI CONVENZIONI CONSIP**

L'Amministrazione si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

(\*) Si precisa che i premi annui lordi e imponibili non sono comprensivi di eventuali regolazioni premi;

## **Art. 7 – Aggiudicazione del servizio**

L'aggiudicazione del servizio avverrà secondo le norme, i termini, le modalità e le condizioni definite dal disciplinare di gara.

## **Art. 8– Durata, decorrenza ed esclusività del servizio**

Il servizio avrà durata di anni tre con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e/o del processo verbale di esecuzione anticipata.

Il Broker che risulterà aggiudicatario del servizio dovrà assicurare, alla scadenza dei tre anni, la prosecuzione delle attività per almeno 90 giorni, al fine di consentire il corretto passaggio delle competenze in caso di nuovo Broker, senza che possa pretendere alcun compenso e qualsivoglia titolo.

Durante il periodo contrattuale, l'Ente non potrà avvalersi di altri soggetti che forniscano le prestazioni oggetto del servizio.

Il Broker s'impegna ad iniziare lo svolgimento del servizio anche in pendenza della formale stipula del contratto.

Dalla decorrenza dell'incarico il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa assistenza all'Ente nella gestione del pacchetto assicurativo e nella gestione di tutti i sinistri relativi a polizze già in corso e/o eventuali nuove polizze.

Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. lgs. 50/2016 alla data di scadenza dell'appalto è data facoltà all'Amministrazione di prorogare il contratto per ulteriori 6 mesi e comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo Broker.

Nel caso in cui l'Amministrazione si avvalga della facoltà sopra richiamata, il broker è obbligato ad assicurare le prestazioni contrattuali fino alla scadenza del citato termine agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Comune, ove negoziabili.

### **Art. 9 – Corrispettivi**

L'espletamento del servizio non comporterà oneri diretti per il Comune di Afragola, presenti, futuri, per compensi o per rimborsi, in quanto la prestazione del Broker sarà remunerata interamente ed esclusivamente dalle sole Compagnie di Assicurazione con le quali verranno sottoscritti successivamente i contratti assicurativi dell'Ente, sulla base delle provvigioni riconosciute e pubblicate nei capitoli assicurativi. Si precisa che la prima rata di premio da corrispondere in favore delle Compagnie sarà annuale.

Il Comune di Afragola non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti circa il riconoscimento delle commissioni in favore del Broker da parte delle Compagnie di Assicurazione. Nessun costo aggiuntivo verrà imputato sui premi assicurativi corrisposti dal Comune di Afragola in ragione delle polizze di assicurazione vigenti o di quelle che verranno stipulate.

La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal Broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle Compagnie assicuratrici per la stipula dei contratti di assicurazione. L'importo delle provvigioni ovvero le percentuali e le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di gara per l'affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportate nel testo contrattuale di polizza.

L'importo annuale presunto del servizio è quantificato in € 23.390,71, oltre IVA come per legge.

Il suddetto valore è stato stimato applicando ai premi imponibili di aggiudicazione delle polizze assicurative di cui alle gare espletate nell'anno 2014 - 2015 - 2016 la percentuale di provvigione del 18% per tutte le polizze, ad eccezione della garanzia RCA - ARD, per la quale la percentuale è del 10%.

Il valore stimato dell'appalto dato dall'importo annuale massimo presunto moltiplicato per i 3 anni di durata complessiva del contratto, è pari ad € 70172,13, oltre IVA come per legge.

Ai sensi del comma 1, primo periodo, dell'art. 118 del Codice delle assicurazioni private e dell'art. 13 del presente capitolato, il pagamento dei premi è eseguito in favore del Broker (sempre nel rispetto degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010) Si applica altresì il secondo periodo dello stesso comma 1. Con la semplice partecipazione

alla procedura di gara il Broker è impegnato a pattuire tali attività con le imprese di assicurazioni.

Sarà onere del Broker predisporre adeguata clausola, d'intesa con il Comune, da inserire nelle bozze dei capitoli d'oneri e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione.

Il Broker si impegna a non ricevere dall'impresa di assicurazione alcun compenso straordinario oltre le provvigioni stabilite in sede di gara, né qualunque altra forma di utilità ed accetta che di tale impegno se ne renda garante l'impresa di assicurazione stessa.

### **Art. 10 - Obblighi delle parti contraenti**

A) Il Broker, nell'espletamento del servizio s'impegna, oltre alle altre prestazioni indicate nel presente capitolato, a:

impiegare propri mezzi e risorse ed accollarsi gli oneri relativi al reperimento ed all'utilizzo di tutto quanto necessario per lo svolgimento del servizio ed in particolare della documentazione necessaria;

svolgere il servizio alle condizioni tutte di cui al presente capitolato, al bando di gara e all'offerta presentata in sede di gara, nell'esclusivo interesse dell'Ente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite;

garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività dell'ente;

- non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l'Ente senza la preventiva esplicita autorizzazione di questo ultimo, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'ente;
- mettere a disposizione dell'Amministrazione comunale ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta nell'ambito dell'incarico di brokeraggio;
- garantire la propria disponibilità a partecipare alle riunioni sulle problematiche assicurative, da tenersi presso la sede dell'Amministrazione, ogniqualvolta la stessa lo ritenga necessario e in particolare per l'esame congiunto dei capitolati di gara sui servizi assicurativi;
- garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatrici dei contratti assicurativi obbligandosi a mettere a disposizione del Comune di Afragola ogni documentazione;
- in caso di scadenza naturale o anticipata dell'incarico, curare il pieno e completo passaggio delle incombenze al termine del servizio consentendo la gestione dei sinistri da parte dell'ufficio e del diverso Broker individuato a seguito di nuova gara, secondo le disposizioni dell'art. 3 del presente capitolato;
- svolgere il servizio garantendo che il trattamento dei dati personali si espleti nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
- svolgere l'incarico nell'interesse del Comune, osservando tutte le indicazioni e richieste che l'Amministrazione stessa fornirà, obbligandosi a garantire la fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase;
- assicurare la completa gestione del programma assicurativo dell'Ente, come individuato ai sensi del presente capitolato. In tale ottica, non appena insediato, curerà il pieno e completo passaggio delle incombenze ed assumerà tutti gli adempimenti attualmente curati dall'ufficio di cui sarà richiesta la gestione e tutte le competenze del precedente Broker (quali ad es. l'interruzione dei termini di prescrizione) ed assumerà la gestione di tutti i sinistri anche connessi alle precedenti polizze; in particolare, il Broker si impegnerà a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio del servizio di cui al presente capitolato e non ancora chiusi a tale data.
- mantenere il segreto d'ufficio ed osservare nell'esecuzione del servizio l'obbligo di diligenza di cui all'articolo 1176 del codice civile.

Il Comune è libero di accettare o non accettare in tutto od in parte la proposte avanzate dal Broker. Sono a carico del Broker aggiudicatario tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento dell'incarico, tutti i rischi connessi con l'esecuzione del servizio, nonché tutte le spese derivanti dalla stipulazione e dalla registrazione del contratto.

L'Ente avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker, nei termini previsti dal d. lgs. 209/2005.

Il Broker dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti: le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

È fatto carico allo stesso di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque dipendente e anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità nei confronti dei lavoratori, dipendenti e soci, nonché assumendosi integralmente l'onere del corretto trattamento retributivo, contributivo e assistenziale, anche in sede di contenzioso del lavoro.

Il Broker dovrà rispettare inoltre, se tenuto, le "Norme per il diritto al lavoro dei disabili". Trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del D.Lgs.

9/04/2008 n. 81 e s.m.i., non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza.

B) L'Amministrazione s'impegna a:

- stipulare o modificare le polizze con la consulenza e l'intermediazione del Broker;

- rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto del Comune di Afragola con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
- indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria è tenuta a corrispondere al Broker;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti ed i documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti il servizio;
- citare espressamente, ove occorra, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza e assistenza del Broker;
- non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza o l'intermediazione del Broker.

### **Art. 11 – Svolgimento del servizio**

Restano in capo all'Ente l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro atto/documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi assunti.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali, né è in grado d'impegnare in alcun modo l'Ente se non previa esplicita autorizzazione.

Entro i limiti di cui al comma precedente il Comune autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.

### **Art. 12 – Referente del Broker**

Il Broker si impegna, fin dalla presentazione dell'offerta, a designare un proprio incaricato, in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico e responsabile nei rapporti con l'Ente per il servizio oggetto del presente capitolato.

Tale referente e responsabile del team preposto dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Ente, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede di quest'ultimo.

Il Broker dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del referente responsabile e delle persone componenti il team, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono fisso e mobile, indirizzo di posta elettronica, pec), nonché il sostituto del referente e dei componenti il team in caso di assenza di questi ultimi, fermo il possesso dei requisiti professionali necessari e di adeguata esperienza lavorativa. Il responsabile, inoltre, dovrà garantire, entro 24 ore, via mail o altro mezzo di comunicazione una risposta alle richieste formulate dall'Ente ed entro 2 giorni dalla richiesta la propria presenza presso la sede dell'Amministrazione.

### **Art. 13 – Responsabilità del Broker**

Il Broker è l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. Egli è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare agli organi comunali competenti.

Il Broker è altresì responsabile per quanto attiene alle valutazioni rese nell'espletamento dell'incarico e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri.

Il Broker è inoltre responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modifica delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria al superamento di eventuali criticità.



L'Amministrazione avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal Broker nell'espletamento del servizio I rischi per le responsabilità di che trattasi e di tutte le altre, nessuna esclusa, scaturenti dal servizio, dovranno essere coperti mediante idonea copertura assicurativa con le modalità di cui al successivo art. 12.

#### **Art. 14 Garanzie definitive**

Ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D.lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. La cauzione e' prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La Stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o l'aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria di cui al primo periodo a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D.lgs. 50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

#### **Art. 15 – Polizza assicurativa.**

Prima della stipulazione del contratto ed in via propedeutica alla sottoscrizione, il Broker affidatario del servizio dovrà consegnare copia della polizza RC Professionale, così come previsto dal D. Lgs. n. 209/2005 e ss. mm., art. 110, comma 3, per l'attività di intermediazione svolta dalla società, dalle persone fisiche di cui al comma 2 dell'art. 112 del citato decreto, nonché per i danni arrecati da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, e comunicare annualmente gli estremi del rinnovo e eventuali variazioni della medesima.

La suddetta polizza dovrà prevedere un massimale non inferiore ad € 2.500.000,00 per tutta la durata del contratto.

#### **Art. 16 – Pagamento dei premi assicurativi**

Il pagamento dei premi relativi ai contratti intermediati dal Broker, ai sensi di quanto previsto nell'art. 6 del presente capitolato, sarà effettuato dall'Ente al Broker nel rispetto della normativa vigente entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze.

In ogni caso il Broker deve trasmettere al Comune di Afragola i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi almeno 60 giorni prima della scadenza indicata nella relativa polizza.

#### **Art. 17 – Divieto di subappalto e cessione del contratto**

L'aggiudicatario è l'unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dal presente capitolato, essendo espressamente fatto divieto di subappaltare o cedere il servizio a terzi, in tutto o in parte.

Verificandosi le ipotesi indicate al primo comma del presente articolo, il contratto è risolto di diritto. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.

#### **Art. 18 – Casi di recesso e risoluzione del contratto e fallimento**

Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite invio di apposita comunicazione a mezzo raccomandata A.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

In tal caso il Comune di Afragola si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo/indennizzo/ristoro a qualsivoglia titolo a favore del Broker per il recesso.

L'Amministrazione Comunale potrà attivare la risoluzione unilaterale del contratto mediante invio di lettera raccomandata A/R o pec come per legge e procedere alla conseguente richiesta di risarcimento di tutti i danni arrecati, oltre che al verificarsi di uno dei casi previsti dall'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016, dalla normativa vigente, dal Codice Civile e nel presente Capitolato, anche nei seguenti casi:

- accertamento di false dichiarazioni rese nel corso della vigenza contrattuale;
- cessione e/o subappalto dell'incarico non consentiti;
- cancellazione dall'Albo dei Mediatori di Assicurazioni ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 209/05 – Codice delle Assicurazioni;
- in caso di inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza;
- in caso di fallimento o concordato fallimentare, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della società;
- in caso di grave o recidivo e reiterato inadempimento delle singole prestazioni o di recidiva e reiterata violazione alle disposizioni del presente capitolato, anche se abbiano comportato l'applicazione delle penali ivi previste, fatto salvo il diritto al risarcimento di danni subiti, nonché in caso di inadempimento di uno degli obblighi espressamente previsti nell'offerta formulata;
- qualora, anche successivamente alla stipula del contratto, siano riscontrate irregolarità in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara;
- per abusiva sostituzione di altri nella gestione dell'appalto;
- per sopravvenuta impossibilità dell'aggiudicatario di adempiere ai propri obblighi;

Qualora le ipotesi di grave inadempimento delle singole prestazioni si verificassero nel caso di inizio del servizio in pendenza della stipulazione del contratto, il Comune di Afragola potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

In ogni caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a nuova stipula come da graduatoria di gara.

In caso di fallimento dell'esecutore e risoluzione del contratto, si applica altresì l'art. 110 del d.lgs. n. 50/2016.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'Appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Comune dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

#### **Art. 19 – Penali**

Per ognuno degli obblighi previsti a carico del Broker nel presente capitolato speciale e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara o comunque nell'ipotesi di ritardo o parziale inadempimento che abbia creato un disservizio all'Amministrazione, il Comune potrà formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata A/R o pec assegnando al Broker un termine di massimo 15 giorni per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte. In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non pervenissero entro il termine o non fossero ritenute idonee dal Comune a giustificare il comportamento del Broker verrà applicata per ogni singola violazione una penale nella misura del 2% della cauzione definitiva.

Le penali dovranno essere versate nel termine di 20 giorni dalla conclusione del contraddittorio; decorso tale termine si procederà, senza necessità di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, all'incameramento della quota di cauzione, fatto salvo il diritto dell'Ente al risarcimento di eventuali maggiori danni.

In caso di definitiva interruzione del servizio da parte dell'aggiudicatario, si procede all'incameramento integrale della cauzione ed al recupero delle eventuali ulteriori somme dovute a titolo di risarcimento dei danni causati.

#### **ART. 20 - Servizi supplementari**

La stazione appaltante, ove ricorrano i presupposti previsti dall'art. 106 del D.lgs 50/2016, si riserva la facoltà di affidare servizi supplementari non compresi nell'appalto iniziale, laddove si verificasse la necessità.

#### **ART. 21 - Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici**

Gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 06.02.2014 e ss.mm.ii., ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa contraente (imprese fornitrici di beni o servizi in favore del Comune di Afragola).

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento". Con apposita comunicazione trasmessa all'impresa affidataria dell'appalto viene fornita indicazione dell'indirizzo url del sito del Comune in cui il menzionato "Regolamento" è pubblicato, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

#### **ART. 22 - Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici e al regolamento per la disciplina dei contratti del comune di Afragola, laddove compatibili con le disposizioni del D.lgs 50/2016.

#### **ART. 23 - Privacy**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del d.lgs.n.196/2003, nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformità a quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:

- a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di partecipare alla gara in oggetto;
- b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;
- c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l'esclusione dalla gara;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
  - il personale interno dell'amministrazione;
  - i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
  - ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990;
- e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, cui si rinvia;
- f) soggetto attivo della raccolta è l'Amministrazione aggiudicante e il responsabile è il dirigente del settore servizi finanziari e di controllo.

L'impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. L'impresa potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione all'Amministrazione del comune di Afragola - Settore servizi finanziari e di controllo.

#### **Art. 24 - Foro competente**

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente capitolato sarà competente il foro di Napoli Nord.

#### **Art. 25- Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento alla normativa vigente, al codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile nell'ambito del territorio dello Stato italiano.

Afragola, lì 03.07.2017

Il Dirigente  
Dott.ssa Alessandra Iroso